

INDICE

Capitolo I – CRITERI GENERALI E FINALITÀ DEL CONVITTO.....	pag.3
Capitolo II – DISPOSIZIONI GENERALI	pag.
Capitolo III – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE	pag.
Capitolo IV – FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO.....	pag.
🚪 CAMERE, ARREDO E CORREDO.....	pag.
🚪 MENSA E VITTO	
🚪 SERVIZIO INFERMIERISTICO-SANITARIO	
🚪 SERVIZIO DI LAVANDERIA/GUARDAROBA	
🚪 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE	
Capitolo V – COMPORTAMENTO DEI CONVITTORI E DEI SEMICONVITTORI.....	
🚪 NORME GENERALI	
🚪 ORARI GIORNALIERI	
🚪 SVEGLIA	
🚪 PRESENZA IN CONVITTO	
🚪 ATTIVITA’ DI STUDIO	
🚪 TEMPO LIBERO E USCITE DAL CONVITTO	
🚪 ATTIVITA’ SERALI	
🚪 COMPORTAMENTO IN SALA MENSA	
🚪 PULIZIA E ORDINE DELLA CAMERA	
🚪 IGIENE PERSONALE E ABBIGLIAMENTO	
🚪 RESPONSABILITÀ PER DANNI	

 **COMPORAMENTO IN CASO DI SCIOPERO**

 **USO DEL TELEFONO**

 **ACCESSI ALLA RETE INTERNET**

 **PERMESSI - ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI**

Capitolo VI – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....pag.

 **NORME DISCIPLINARI: MANCANZE LIEVI**

 **NORME DISCIPLINARI: MANCANZE GRAVI**

 **NORME DISCIPLINARI: MANCANZE GRAVISSIME**

 **SANZIONI**

 **PROCEDIMENTI**

Capitolo VII – DISPOSIZIONI FINALI.....

CAPITOLO I

CRITERI GENERALI E FINALITÀ DEL CONVITTO

Il Convitto è un servizio a disposizione degli studenti per rendere più agevole, attraverso la funzione educativa connessa a quella di ospitalità, il conseguimento dello sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti. Infatti, oltre ad essere l'Istituzione che assicura il carattere residenziale dei corsi di studio, rappresenta anche un mezzo particolarmente idoneo a favorire il pieno sviluppo della personalità dell'educando, attraverso l'interazione tra il momento dell'istruzione scolastica ed il momento dell'attività educativa per il rispetto delle regole della civile convivenza.

Esso è parte integrante dell'Istituto di Istruzione Superiore "G.A. Pischredda", cui è annesso a norma dell'art.20 della legge 20.06.1931, n. 889, e successive modificazioni, e ne costituisce un'attività educativa permanente. Presupposto necessario per garantire la realizzazione delle suddette funzioni è non solo che l'ambiente sia confortevole e appropriato al superamento delle difficoltà derivanti dal vivere fuori dell'ambito familiare, ma anche che la vita convittuale si svolga con un grado di assistenza tale da assicurare sotto ogni punto di vista le famiglie che chiedono di usufruire di tale servizio. Grande attenzione quindi a fornire un vitto di buona qualità, accuratamente preparato ed in quantità sufficiente, ad assicurare condizioni di alloggio decorose e confortevoli, che risultino idonee sotto il profilo igienico-sanitario, a perseguire l'esigenza che la vita convittuale si svolga in condizioni di sicurezza, attraverso un'attenta azione di vigilanza su tutte le attività, a ricercare tutte le possibilità per realizzare al meglio l'attività creativa, sportiva e culturale.

La fondamentale funzione di guida è riposta nella figura del Personale Educativo, su cui incombe l'onere di aiutare gli studenti nel processo di maturazione della loro personalità, negli aspetti civili e sociali, nonché di prodigarsi in una attiva assistenza durante le ore di studio, al fine di contribuire a far sì che vengano superate le eventuali difficoltà nell'apprendimento. Parimenti, gli Educatori hanno il compito di valorizzare e sviluppare la personalità dei giovani attraverso diverse iniziative ricreative, sportive, sociali e culturali che vengono recepite e indicate nel Progetto educativo, il quale comprende anche il piano di dette attività.

Allo scopo di perseguire le suddette finalità, si impongono quindi regole tali da garantire i diritti e i doveri dei giovani e delle loro famiglie, così come della stessa Istituzione educativa. Tali norme devono essere accettate consapevolmente e non passivamente, poiché qualsiasi comunità, anche la più piccola, ha bisogno di regole perché sia consentita e garantita una civile e sicura convivenza.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Nel Convitto sono ammessi gli alunni iscritti che frequentano l’Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda”, compatibilmente con la capacità ricettiva dell’Istituzione Educativa. Il numero dei giovani ospitati in Convitto è rapportato e determinato dalla capienza dei locali in ordine, essenzialmente, alle esigenze igienico-sanitarie e in relazione ai parametri vigenti in termini di sicurezza. In caso di esubero delle iscrizioni, rispetto ai posti disponibili e come sopra determinati, saranno stilate apposite graduatorie sulla base di criteri fissati dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 – Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al Consiglio di Istituto ed alla sua Giunta Esecutiva, il Dirigente Scolastico dell’Istituto sovrintende anche al Convitto. Al funzionamento dello stesso è addetto il personale educativo ed il personale A.T.A., secondo un organico che viene determinato annualmente dagli organi competenti sulla base di parametri previsti dalle normative di riferimento.

Art. 3 – Il Convitto rimane aperto dal lunedì fino al sabato mattina. Gli alunni convittori non potranno in nessun caso eleggere la propria residenza in Convitto.

Art. 4 – Nei giorni prefestivi infrasettimanali il servizio viene fornito fino all’ora in cui hanno termine le lezioni scolastiche. La struttura rimane chiusa nei giorni festivi e durante i periodi di vacanza; in tali casi i convittori dovranno rientrare in famiglia.

Nel caso in cui le domande accolte siano superiori al numero dei posti in Convitto, il Collegio del personale educativo predispone una graduatoria stilata tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) iscrizione all’Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda” di Bosa, con priorità a favore di coloro che si sono iscritti alla classe prima;
- 2) distanza dalla residenza del richiedente alla sede dell’Istituto, in relazione all’esistenza ed all’orario dei mezzi di trasporto pubblici;
- 3) comportamento tenuto nell’anno scolastico precedente;
- 4) condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente;
- 5) continuità della frequenza dimostrata nell’anno scolastico precedente. Resta tuttavia fermo il fatto che, per le assenze protrattesi per lunghi periodi, dovrà valutarsi se le stesse sono dipese da malattie o da circostanze eccezionali. In tal caso il diritto di riammissione al convitto permarrà.

Art. 7 – La riammissione al Convitto potrà essere negata agli alunni che nel precedente anno scolastico abbiano tenuto un comportamento non corretto, sia nei rapporti con i compagni, sia con il personale educativo ed A.T.A. del Convitto e/o che abbiano comunque violato gravemente le norme della civile convivenza. Significativi, a tale riguardo, sono i provvedimenti disciplinari che si sono tradotti in sospensioni dal Convitto.

Art 8 – Il convitto dispone dei seguenti locali funzionalmente attrezzati ed igienicamente idonei:

- + portineria;
- + camere per le alunne convittrici e per gli alunni convittori;
- + camera per l’Educatrice e per l’Educatore nei rispettivi convitti, femminile e maschile;
- + sala mensa;
- + cucina, servizi igienici e spogliatoi esclusivamente riservati al personale di cucina;
- + dispensa viveri;
- + guardaroba con servizi di lavanderia, stireria e rammendo;
- + servizi igienici;
- + sala ricreativa;

- + sala televisione e di incontro tra le alunne convittrici e gli alunni convittori;
- + ufficio degli istitutori;
- + infermeria;
- + spazi scoperti con giardino e campo polivalente.

Tutte le chiavi del Convitto sono sotto il controllo del Dirigente Scolastico coadiuvato dall’educatore-coordinatore; quelle del magazzino e delle derrate sono affidate al magazziniere, con l'esclusivo controllo del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Art. 9 – Presso l’Istituto è attivo anche il servizio di Semiconvitto, qualora pervengano domande in numero sufficiente e l’organico degli educatori annuale sia funzionale, a cui sono applicate, in quanto compatibili, le regole del Convitto.

Possono essere ammessi in convitto quali semiconvittori, dietro domanda scritta, studenti/esse frequentanti l’Istituzione scolastica. La domanda di ammissione al Semiconvitto, firmata ed indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere effettuata entro i termini previsti dall’Ordinanza Ministeriale annuale sulle iscrizioni, secondo le modalità di seguito stabilite e dovrà contenere l’esplicita dichiarazione a sottostare a tutte le norme del presente regolamento che disciplinano il buon funzionamento del Convitto.

Le uscite dal Convitto ed i rientri in famiglia in orari anticipati sono disciplinati dalle stesse regole vigenti per i convittori, secondo quanto stabilito dal presente regolamento. È vietato ai semiconvittori l'accesso alle camere del Convitto.

Art. 10 – La destinazione ai vari usi dei locali del Convitto è fatta dal Dirigente Scolastico, in accordo con l'Ente proprietario dell'immobile, su proposta dell'Educatore-coordinatore.

Art. 11 – L'amministrazione del Convitto spetta al Consiglio di Istituto ed è regolata dalle norme vigenti in materia di contabilità.

La contabilità del convitto è tenuta separata da quella dell'Istituto. Tutte le entrate ordinarie e straordinarie con destinazione specifica al Convitto debbono essere spese per migliorarne l'efficienza e renderlo sempre più accogliente.

CAP III

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12 – Per l'iscrizione e riammissione al Convitto, i genitori degli alunni, anche di quelli maggiorenni, o chi ne fa le veci, dovranno fare esplicita richiesta firmata ed indirizzata al Dirigente Scolastico, impegnandosi al pagamento della retta del Convitto (nelle modalità e nei tempi stabiliti da apposito regolamento allegato) e ad osservare, insieme ai loro figli, tutte le norme del presente regolamento che disciplinano la vita convittuale ed i rapporti tra la famiglia ed il Convitto.

Art. 13 – La retta dà diritto al vitto (prima colazione, merenda da consumare a scuola, pranzo e cena) e all'alloggio; dà altresì diritto al servizio di lavanderia, all'assistenza infermieristica ed all'assistenza del Personale Educativo.

Sono a carico del convittore le spese personali, le riparazioni del corredo, la cancelleria, i libri, gli spettacoli, le manifestazioni culturali e ricreative, i viaggi di istruzione.

Art. 14

- a. L'ammontare delle rette viene stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto.
- b. I versamenti delle rette sono regolati da apposito regolamento allegato salvo diverse disposizioni del Dirigente.
- c. Le eventuali rinunce al Convitto dovranno pervenire presso la Segreteria della Scuola tempestivamente e per iscritto.

In caso di ritiro dal Convitto, la restituzione della retta sarà effettuata a decorrere dal mese successivo, alla data di assunzione al protocollo della dichiarazione del ritiro stesso.

Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate nel caso che gli alunni convittori siano stati allontanati o espulsi dal Convitto, per motivi disciplinari.

Ciò può essere possibile solo per comprovati motivi di salute.

- d. Il Consiglio di Istituto ha eccezionalmente la facoltà di accordare riduzioni di retta ai giovani che si trovino in disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per il profitto e per la condotta.
- e. I versamenti dovranno essere effettuati mediante il servizio *Pago in Rete*, specificando nella causale il motivo ed il periodo cui si riferisce il versamento stesso.
In caso che tale versamento non sia stato saldato il convittore non potrà essere ospitato nel convitto fino al pagamento integrale della retta.

Art. 15 – L'ingresso in Convitto dopo la data di inizio delle attività convittuali è ammesso esclusivamente in caso di giustificati motivi di famiglia o di gravi motivi di salute , per gli alunni già iscritti all'Istituto di Istruzione Superiore "G.A. Pischedda", residenti lontano dalla scuola e che non intendono più fare il pendolare, oppure per gli alunni provenienti da altro Istituto che, dopo l'inizio dell'anno scolastico, chiedano l'iscrizione alla scuola ed anche al Convitto; le suddette possibilità restano tuttavia subordinate alla disponibilità di posti ed alle procedure di ammissione.

Art. 16 – Terminate le lezioni il Convitto rimarrà aperto per i convittori che dovranno sostenere gli esami di Stato, limitatamente al periodo di durata degli stessi: dall'inizio della sessione al termine dei colloqui di ciascun interessato.

La quota, da versare anticipatamente, è fissata in un importo pari alla metà della retta mensile, da presentarsi, unitamente alla domanda di permanenza, entro il termine delle lezioni.

CAP IV

FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO

CAMERE, ARREDO e CORREDO

Art. 17 – All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio degli Educatori provvede ad assegnare ai convittori le varie camere tenendo presente, per quanto possibile, la classe frequentata, l’età ed i rapporti personali tra gli alunni.

Ogni convittore ha così a disposizione un idoneo arredo.

Si deve avere massima cura e rispetto per il suddetto arredo, nonché per i locali e le suppellettili.

Ogni azione, posta in essere con dolo o colpa grave, che provochi danneggiamenti del patrimonio mobile o immobile del Convitto, comporterà un addebito a carico del o dei responsabili oltre che, naturalmente, l’instaurazione di un procedimento disciplinare.

Art. 18 – Per la permanenza in Convitto ogni alunno deve presentarsi munito di:

- ✚ il necessario per un letto ad una piazza (n.2 lenzuola, n.2 federe, n.1 piumino);
- ✚ n. 2 asciugamani;
- ✚ n. 1 accappatoio (si ritiene necessario precisare che tutta la biancheria di corredo deve essere cifrata);
- ✚ n. 1 paio di ciabatte o pantofole.
- ✚ tutto il necessario per la doverosa igiene personale e pulizia, agli effetti personali e agli indumenti che il convittore riterrà opportuno avere con sé.

Gli educatori hanno la facoltà di esigere dai convittori puntuale rispetto delle norme di igiene e cura personale, essenziali all’interno di una comunità.

È sconsigliato/non è consentito portare al proprio seguito indumenti di particolare pregio, oggetti preziosi e di valore, apparecchiature e strumenti in genere (a titolo esemplificativo: cellulari, PC, tablet, MP3, apparecchiature Hi-Fi, iPad, ecc.) dei quali non si garantisce adeguata custodia. Si fa esplicito divieto

di portare in convitto fornellini, macchinette da caffè e similari. L'amministrazione non solo non si assume responsabilità in ordine alla presenza in Convitto di cose non consentite, ma si riserva ogni azione in ordine alla turbativa e ai danni che potrebbe recare la presenza di dette cose.

Ai convittori si consiglia di consegnare il denaro al personale addetto, qualora si tratti di grandi somme, che provvederà all'adeguata custodia.

Il Convitto non risponde di eventuali perdite di somme di denaro e degli oggetti personali dei convittori, non adeguatamente custoditi.

Art. 19 – Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) e gli Educatori possono ispezionare in qualsiasi momento le camere e, alla presenza degli interessati, chiedere di visionare gli armadietti e gli oggetti personali dei convittori.

Art. 20 – Le camere, anche per ragioni di sicurezza, devono rimanere sempre aperte mentre al loro interno vi sono i convittori. Nelle camere, e in generale nei locali del Convitto, non può accedere alcun estraneo, compresi genitori e alunni "esterni" frequentanti l'Istituto, se non siano stati preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico o dall'Educatore-coordinatore e, in sua assenza, dall'Educatore/Educatrice in turno.

MENSA E VITTO

Art. 21 – Il vitto è consumato esclusivamente in sala mensa, dove tutti gli allievi devono presentarsi negli orari previsti, in abbigliamento adeguato e osservare, nei comportamenti e nel conversare, le regole della buona educazione, anche se non intendono consumare il pasto.

Art. 22 – Il Servizio Mensa è elaborato secondo le direttive fornite dalla Tabella dietetica fornita dalla ASL e può subire variazioni o adattamenti in base a comprovate esigenze personali.

SERVIZIO INFERMIERISTICO

Art. 23 – Il Convitto garantisce l'assistenza sanitaria di un'infermiera che, in caso di malattia dei convittori e delle convittrici, attiva i primi interventi.

È vietato tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo.

Le terapie indicate devono essere comunicate all'infermiera, la quale provvederà alla somministrazione delle stesse, per assicurare la correttezza e la regolarità dell'assunzione.

Eventuali allergie o intolleranze alimentari devono essere documentate con certificato medico e

comunicate per iscritto alla Direzione che provvederà a disporre una dieta adeguata.

Art. 24 – Gli allievi che per una qualsiasi indisposizione siano bisognosi di riposo e cure non possono sostare in camera (e in Convitto in generale) se non previo assenso dell’Educatore-coordinatore o, in sua assenza, dell’Educatore/trice in turno, i quali, con l’ausilio dell’infermiera, si adopereranno in modo che l’allievo abbia le cure e l’assistenza necessaria al suo stato di salute, in attesa che la famiglia venga a prenderlo per portarlo a casa.

Art. 25 – I genitori dei convittori devono consegnare all’inizio dell’anno scolastico, in Convitto, copia della tessera sanitaria relativa all’alunno ed ogni altro documento ritenuto utile che attesti il suo stato di salute.

SERVIZIO DI LAVANDERIA/GUARDAROBA

Art. 26 – Le convittrici e i convittori, con il permesso degli educatori in turno, possono recarsi nel reparto dedicato al guardaroba ???, durante gli orari consentiti, per consegnare i propri indumenti personali sporchi e ritirare quelli puliti, avendo cura di usare sempre rispetto e cortesia per il personale in servizio. Tutti i capi di vestiario ivi depositati devono essere singolarmente contrassegnati, mentre per evitare spiacevoli inconvenienti è vivamente consigliato di effettuare a casa il lavaggio di eventuali capi particolarmente delicati.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 27 – Ai rapporti di collaborazione diretta tra il Convitto e la famiglia si dà primaria importanza: le famiglie dei convittori sono invitate a collaborare per responsabilizzare i ragazzi e coadiuvare il Personale Educativo nell’opera di formazione degli educandi.

Ad ogni educatore/trice vengono direttamente affidati un numero di convittori/trici per i quali deve curare personalmente i rapporti con le famiglie e con il coordinatore della classe.

Per migliorare e semplificare il monitoraggio della situazione scolastica del ragazzo, la famiglia potrà consentire all’educatore di riferimento l’accesso al registro elettronico.

Qualora ne ravvisi la necessità l’educatore/trice contatta direttamente la famiglia del ragazzo soprattutto in relazione a particolari situazioni educative o disciplinari e in merito al profitto.

I genitori possono essere chiamati a colloquio ogni qualvolta sia necessario, così come possono chiedere un appuntamento per un incontro con il Dirigente Scolastico e/o l’Educatore referente del figlio e gli Educatori. Durante l’anno scolastico possono svolgersi incontri-assemblee tra il Dirigente Scolastico,

l'Educatore-coordinatore ed i genitori dei convittori per esaminare eventuali problematiche che possono emergere in relazione alle esperienze convittuali degli stessi.

Art. 28 – È consentito fare o ricevere telefonate, ad esclusione dei periodi di attività di studio obbligatorio, dei pasti e comunque non oltre l'orario del silenzio.

CAP V

COMPORAMENTO DEI CONVITTORI E DEI SEMICONVITTORI

NORME GENERALI

Art. 29 – I convittori vengono educati al senso della responsabilità, della dignità personale e della socialità. La vita convittuale deve fondarsi su questi valori e i rapporti tra i convittori e con il personale educativo non potranno che ispirarsi a lealtà, fiducia, stima e rispetto reciproco.

Art. 30 – I principi della buona educazione, della disciplina, dell'autoresponsabilità e della solidarietà devono stare alla base di tutte le attività dei convittori. Pertanto ogni convittore è tenuto a:

- a. seguire i consigli e le istruzioni del personale educativo;
- b. attendere coscienziosamente ai propri doveri convittuali e scolastici ed osservare le norme e gli orari stabiliti;
- c. collaborare attivamente e responsabilmente con gli educatori per promuovere tutte quelle iniziative necessarie al miglioramento della vita convittuale;
- d. usare modi corretti e cortesi verso i compagni e rispettare tutto il personale del Convitto (Educativo, ATA e Dirigenza);
- e. indossare abiti decorosi e di foggia normale, evitando ogni eccentricità;
- f. avere cura dell'igiene, della pulizia e del decoro della propria persona, dei propri indumenti e del posto letto assegnato;
- g. avere cura e rispetto per i locali, le attrezzature e gli arredi del Convitto e dell'eventuale corredo avuto in dotazione, tenendo in ordine le camere;
- h. sentirsi responsabili non solo di sé stessi, ma anche degli atti e dei comportamenti dei compagni;
- i. mantenere ovunque e comunque un contegno improntato a senso di civismo;
- j. non uscire dal Convitto senza il prescritto permesso;
- k. non fare uso e tenere bevande alcoliche, droghe, materiale pornografico e quanto altro non consentito dalla Legge, non fumare nei locali del Convitto e nei suoi spazi scoperti, ivi comprese le

scale, le vie e le bussole di accesso;

- l. non tenere motocicli propri durante la permanenza in Convitto;
- m. non recarsi nelle camere altrui e, dopo il silenzio, attardarsi o accendere le luci nelle camere o preparare (con qualsiasi strumento non autorizzato) e consumare qualsiasi tipo di alimento;
- n. raggiungere le sedi per le varie attività in Convitto, nel massimo ordine e compostezza;
- o. recarsi in camera, o negli spazi appositi, per effettuare lo studio cinque minuti prima dell'orario previsto e mantenere il massimo silenzio per non danneggiare l'altrui attenzione e concentrazione. L'attività di studio è assai importante, sia per il conseguimento del successo scolastico dei Convittori e Semiconvittori, sia per misurare il conseguimento di tale fondamentale obiettivo che l'Istituzione Convittuale persegue da sempre.

Art. 31 – È vietato qualsiasi gioco d'azzardo.

Art. 32 – L'uso di strumenti musicali, di cellulari e di mezzi audiovisivi, nelle camere, autorizzati dall'Educatore/Educatrice di servizio in turno notturno, deve terminare all'inizio del silenzio.

Art. 33 – Ogni richiesta, osservazione o lamentela dovrà essere sempre fatta in modo corretto ed educato. Dovrà altresì essere indirizzata prioritariamente agli Educatori e per essi, se è necessario, al Dirigente Scolastico, i quali valuteranno caso per caso.

ORARI GIORNALIERI

Art. 34 – La vita convittuale si svolge secondo un orario che deve tenere nella debita proporzione lo studio, la ricreazione ed il riposo. Tale orario, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti ed in relazione all'orario scolastico, viene fissato dal Dirigente Scolastico, su proposta del Collegio degli Educatori:

 **Ore 6:45 – Sveglia e igiene personale**

Ogni convittore è tenuto a rifare il letto, lasciare puliti i servizi igienici e riordinare la propria camera, i propri indumenti e gli effetti personali.

 **Ore 7:30/7:55 – Colazione**

Le convittrici e i convittori si recano ordinatamente in sala mensa per la colazione.

 **Ore 8:05 – max 8:10 – Uscita dal Convitto**

Gli alunni si recano a scuola. L'educatore/educatrice di turno accompagna gli alunni convittori e ne

verifica la presenza in classe.

 Ore 8:20 – Ingresso a scuola

 Ore 8:25 – Inizio attività scolastica

Ore 8:25 – 14:25 Lezioni scolastiche (fascia oraria articolata in 6 ore)

Ore 8:25 – 15:25 Lezioni scolastiche (fascia oraria articolata in 7 ore)

 Pranzo

Ore 14:35 Pranzo in Convitto (termine delle lezioni dopo la 6^a ora)

Ore 13:15 – 13:35 Pranzo a Scuola (termine delle lezioni dopo la 7^a ora)

 Tempo libero e riposo pomeridiano

Ore 15:00 – 15:30 Tempo libero (termine lezioni dopo la 6^a ora)

Ore 15:35 – 16:00 Tempo libero (termine lezioni dopo la 7^a ora)

 Attività di studio

È prevista l'attività di studio in Convitto con l'assistenza del Personale Educativo.

Ore 15:30 – 17:30 Attività di studio, educative e culturali (termine delle lezioni dopo la 6^a ora)

Ore 16:00 – 18:00 Attività di studio, educative e culturali (termine delle lezioni dopo la 7^a ora)

 Ore 18:30/19:30 – Attività di studio aggiuntivo

Gli alunni che necessitano di un recupero individuale o che riportano una valutazione negativa nell'ambito scolastico devono incrementare lo studio in modo da colmare le carenze, anche attraverso la predisposizione di programmazioni individualizzate da concordare con i docenti di riferimento.

 Docce convittrici e convittori

A partire dalle ore 17:30 (alunni che terminano lo studio alle 17:30).

A partire dalle ore 18:00 (alunni che terminano lo studio alle 18:00).

 Ore 17:45/19:30 – Libera uscita

Ore 17:45 – 19:30 (termine dello studio alle 17:30)

Ore 18:15 – 19:30 (termine dello studio alle 18:00)

Le convittrici e i convittori che hanno presentato, ad inizio anno scolastico, regolare autorizzazione scritta firmata dai genitori possono uscire dal Convitto per una passeggiata o per provvedere ad acquisti personali. Tale permesso è subordinato al buon rendimento scolastico e ad un adeguato comportamento, e può essere revocato a discrezione degli educatori di turno.

Il convittore è tenuto ad avvertire l'educatore di turno al momento dell'uscita e del rientro in sede.

 Ore 18:00/19:30 – Proposta di attività educative, culturali e ricreative

 Ore 20:00/20:30 – Cena

Le convittrici e i convittori si recano in sala mensa, insieme agli educatori di turno, per iniziare con puntualità la cena.

 Ore 20:35/21:30 – Attività ricreative e culturali o di studio libero

Le convittrici e i convittori trascorrono il proprio tempo libero negli spazi comuni o, quando le condizioni climatiche lo permettono, nel giardino esterno del Convitto.

Nelle ore serali, gli alunni possono:

- guardare i programmi televisivi negli spazi preposti (stando anche fino alle ore 22.30, previo consenso dell'educatore di turno);
- partecipare alle attività sportive, ricreative e culturali programmate (attenendosi scrupolosamente alle disposizioni impartite in modo da contribuire, con una seria e costante partecipazione, al buon funzionamento di tali iniziative);
- recuperare o completare l'ora di studio, qualora per giustificati motivi non l'avessero svolta nel pomeriggio e nel caso in cui si abbiano materie insufficienti.

 Ore 21:30/22:30 – Preparazione per la notte

Ore 21:30 – 22:00 Cura dell'igiene personale: gli alunni possono usare le docce

Ore 22:00 – 22:30 Gli alunni si preparano per il riposo notturno

 Ore 22:30/06:45 – Riposo notturno

SVEGLIA

Art. 35 – Ogni convittore è tenuto ad alzarsi subito senza indugiare e senza costringere l'educatore a ripetuti richiami, ad attendere con cura alla pulizia e all'ordine della propria persona e della camera.

Al momento di uscire dal Convitto per recarsi a scuola, tutto deve essere lasciato in ordine.

Nessun convittore può rimanere a letto arbitrariamente.

Il convittore che, per motivi di salute, non si sentisse in grado di alzarsi o di andare a scuola, è tenuto ad avvertire tempestivamente l'educatore di turno che informerà il personale sanitario e la famiglia per il rientro a casa.

PRESENZA IN CONVITTO

Art. 36

- a. Ai convittori non è permessa la presenza nei locali del Convitto in orario scolastico, se non per motivi di salute opportunamente documentati dal Personale Educativo in servizio, che ne darà segnalazione al Coordinatore in attesa che i genitori arrivino per riportarlo a casa.
- b. Al termine delle lezioni antimeridiane o delle attività educative pomeridiane, gli alunni devono rientrare subito in Convitto, presentandosi all'educatore di turno.
- c. Dalle ore 13.35, i convittori e le convittrici che lo desiderino, possono accedere alle loro camere, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro.
- d. Ogni accesso e/o uscita dal Convitto deve essere annotata nell'apposito Registro sul quale il Personale Educativo segnala quotidianamente l'andamento della vita convittuale.
- e. Solo per giustificati motivi è consentito agli alunni di entrare in Convitto oltre l'inizio delle lezioni. Sarà loro cura in questi casi segnalare telefonicamente, entro e non oltre le ore 09.00, la propria presenza. Non saranno ammessi coloro che non comunicheranno l'ingresso posticipato o la presenza a mensa.
- f. Il lunedì o post-festivi la presenza a scuola comporta automaticamente la presenza in convitto ove non richiesto dalla famiglia e debitamente autorizzato, anche per i maggiorenni.
- g. L'ingresso in convitto al pomeriggio deve può avvenire esclusivamente se l'alunno è accompagnato da un adulto, nel caso non fosse possibile accompagnarlo, deve obbligatoriamente essere

annunciato da un genitore o tutore legale.

ATTIVITA' DI STUDIO

Art. 37

Lo studio è attività integrante e fondamentale della vita del Convitto.

- a. Il primo dovere delle convittrici e dei convittori è quello di studiare in maniera adeguata e proficua.
- b. Negli orari stabiliti per lo svolgimento dell'attività di studio quotidiano gli educatori conducono le convittrici e i convittori negli spazi appositi o nella propria cameretta per l'inizio del lavoro didattico.
- c. Il tempo dedicato allo studio è obbligatorio per tutti e deve essere, per quanto possibile, proporzionato alle esigenze scolastiche ed al profitto degli alunni.
- d. Durante lo studio gli alunni vengono divisi in gruppi, secondo la loro distribuzione nelle varie classi ed il loro orario definitivo di lezione. Ogni gruppo è affidato alla guida e consulenza degli Educatori, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio degli Educatori.
- e. Lo studio deve sempre svolgersi con diligenza e la concentrazione necessaria, e quindi in silenzio, ed evitando di disturbarsi a vicenda. È assolutamente vietato ascoltare musica e utilizzare cellulari o altri strumenti che possano impedire la concentrazione e provocare confusione.
- f. L'orario di studio deve essere rispettato integralmente e non è ammissibile giungere in ritardo, così come non è permesso assentarsi o uscire, salvo esplicita autorizzazione dell'Educatore o dell'Educatrice di riferimento.
- g. Dopo cena, i convittori che necessitano di un ulteriore spazio orario da dedicare al completamento dell'attività di studio possono utilizzare la fascia oraria che va dalle ore 20.30 alle ore 21.30. Dopo le ore 22.00, i convittori che presentano reali necessità di proseguire l'attività di studio devono farne motivata richiesta all'educatore in servizio notturno che, valutati i singoli casi, deciderà se autorizzare o no le richieste.
- h. I permessi di uscita per la ricreazione pomeridiana sono concessi esclusivamente qualora l'educatore verifichi l'impegno e la quotidiana diligenza nelle attività di studio.

TEMPO LIBERO E USCITE DAL CONVITTO

Art. 38

- a. Sono previsti dei momenti giornalieri di tempo libero e ricreazione che i convittori potranno utilizzare secondo i criteri generali previsti dal presente regolamento. Anche in tali periodi gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato.
- b. I convittori non possono uscire per nessun motivo neppure momentaneamente dal Convitto senza autorizzazione dell'Educatore-coordinatore, degli Educatori in servizio o del Dirigente.

- c. È concesso ai convittori di uscire all'esterno del Convitto nell'orario pomeridiano previsto quotidianamente dalle 17.45 alle 19.30 (per gli alunni che terminano lo studio pomeridiano alle 17.30) e dalle 18.15 alle 19.30 (per coloro che terminano lo studio alle ore 18.00), a condizione che sia stata depositata ad inizio anno scolastico un'autorizzazione scritta specifica con validità annuale da parte degli stessi genitori, sollevando la Direzione e il Personale Educativo da ogni responsabilità.
- d. Durante l'uscita la sorveglianza degli alunni è curata da uno degli educatori impegnati nel turno pomeridiano/serale, il quale svolge il proprio servizio all'esterno del Convitto.

- e. È prevista la possibilità per i convittori di usufruire del permesso d'uscita oltre l'orario stabilito, nel caso in cui gli stessi siano prelevati dal Convitto da una persona maggiorenne elencata nell'autorizzazione sopra citata e/o segnalata per iscritto dalla famiglia (uscita straordinaria).
- f. Le uscite sono sempre subordinate all'avvenuto rispetto delle regole del Convitto (comportamento, applicazione nello studio, rendimento scolastico) e vanno pertanto sempre autorizzate e concesse dal D.S. e dal Personale Educativo che provvede all'annotazione sul Registro Generale del Convitto.
- g. Qualora un convittore, a seguito di permesso di uscita, non rientri in Istituto nell'orario convenuto, in assenza di qualsiasi tempestivo avviso di probabile ritardo, l'educatore, verbalizzato nell'apposito registro il mancato rientro e avvertita la Direzione, segnalerà il fatto alla famiglia contattandola telefonicamente; provvederà inoltre a far scattare un primo provvedimento disciplinare.
- h. In nessun caso è consentito ai convittori allontanarsi dal Convitto arbitrariamente; nell'ipotesi in cui ciò avvenisse, fatte salve le sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento, la famiglia verrà avvertita immediatamente dagli educatori in servizio, e ne verrà fatta segnalazione alle Forze dell'Ordine; tutto ciò allo scopo di evitare ripercussioni penali e civili nei confronti del personale dell'Istituzione Educativa.
- i. Nel caso di genitori separati o divorziati, gli stessi dovranno fornire la completa documentazione degli Organi di Stato preposti, onde evitare spiacevoli inconvenienti in ordine all'affidamento dei minori e alla loro possibilità di ricevere o non ricevere visite durante i periodi ricreativi.
- j. Gli alunni, previa autorizzazione, possono partecipare a gare sportive, convegni, spettacoli cinematografici e teatrali ecc., sempre che ciò sia compatibile con gli impegni di studio.
- k. Al termine del proprio ciclo di studi, per i convittori impegnati negli Esami di Stato il definitivo rientro in famiglia, o comunque l'uscita dall'Istituto, dovrà avvenire nelle ore immediatamente successive alla prova orale conclusiva, o al massimo entro le ore serali del giorno stesso. Fanno eccezione gli eventuali convittori appartenenti ai Progetti Internazionali, che, comunque, dovranno programmare il volo aereo di rientro in tempi molto brevi.
- l. L'Istituto non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui gli alunni, di qualsiasi età,**

abbandonino il Convitto senza permesso, cosa che comporterà un immediato provvedimento disciplinare.

ATTIVITA' SERALI

Art. 39 – Al termine della cena, possono partecipare alle attività complementari (ricreative e sportive) previste le convittrici e i convittori che hanno terminato tutto il lavoro didattico e le attività di studio per il giorno successivo.

Gli alunni interessati devono informare gli educatori in turno della loro partecipazione al tipo di attività programmata.

Le attività diurne si concludono alle ore 21:30/22:00 (nel caso della visione della TV o di un film).

COMPORAMENTO IN SALA MENSA

Art. 39 – Negli orari previsti le convittrici e i convittori, accompagnati dagli educatori in turno, si recano insieme nella sala mensa per la colazione, il pranzo e la cena, attendendo ordinatamente e in silenzio nell'atrio antistante il momento dell'entrata nella sala stessa.

Sono d'obbligo la puntualità e il decoro: i convittori si possono presentare nel refettorio solo se in ordine nella persona ed indossando un abbigliamento adeguato; non si può accedere ai locali della mensa con copricapo, ciabatte, canottiere o calzoncini corti.

I convittori, quando arriva il proprio turno, si devono sedere senza fare confusione, mantenendo sempre un contegno decoroso e corretto.

Durante i pasti non è consentito alzarsi da tavola, alzare la voce, comunicare da un tavolo all'altro e utilizzare il cellulare.

È vietato invitare a pranzo o a cena persone estranee, fossero anche parenti o ex allievi, se non previa autorizzazione della Direzione.

Al termine dei pasti l'educatore attende che tutti i convittori abbiano finito ed esce dalla sala mensa assieme a tutti i ragazzi in maniera ordinata.

PULIZIA E ORDINE DELLA CAMERA

Art. 40 – Per la pulizia delle camere sono preposte persone addette a tale funzione e affinché le stesse riescano ad espletare il lavoro previsto in maniera esaustiva è richiesto alle convittrici e ai convittori di mantenere il massimo ordine nel disporre i propri indumenti e gli effetti personali.

Qualora tale condizione non venga rigorosamente osservata, le stesse convittrici e gli stessi convittori saranno ritenuti direttamente responsabili della mancata pulizia del proprio ambiente.

L'intero arredamento delle camere non deve essere per nessun motivo modificato o spostato. Eventuali danni sui muri sugli arredi verranno quantificati ed addebitati ai diretti responsabili. Non è consentito tenere le televisioni nelle camere, né piccoli animali (es. pesci, tartarughe, ecc.).

IGIENE PERSONALE E ABBIGLIAMENTO

Art. 41 – Le convivtrici e i convittori sono tenuti a curare la propria igiene personale e a conservare un aspetto decoroso e consono all'Istituto Educativo presso il quale sono ospitati.

Tutti gli alunni sono tenuti ad indossare sempre un abbigliamento adeguato e dignitoso.

RESPONSABILITÀ PER DANNI

Art. 42 – Chi procura danni volontariamente, o per negligenza e imprudenza, ai beni altrui o dell'Istituto, è tenuto a risarcire integralmente il danno e sarà oggetto di una sanzione disciplinare in relazione alla volontarietà e all'entità del danno provocato.

Tale principio si applica per danni certi e documentabili provocati a qualsiasi oggetto appartenente ad ogni individuo presente nell'Istituto (ausiliari, educatori, altri convittori).

COMPORAMENTO IN CASO DI SCIOPERO

Art. 43 – Nelle situazioni in cui sono previste manifestazioni di sciopero da parte del personale docente dell'Istituto frequentato dalle convivtrici e dai convittori, si dispone quanto segue:

- a. le convivtrici e i convittori sono tenuti a recarsi in ogni caso regolarmente a scuola;
- b. i convittori giunti alla sede scolastica non possono prendere iniziative diverse se non previa comunicazione della scuola che, nel caso non possa garantire nemmeno lo svolgimento di attività parziali o la sorveglianza minima, rimanderà i ragazzi in Convitto dove soltanto per tale evenienza i convittori vi faranno rientro.

Non è pertanto consentito assentarsi arbitrariamente dalle lezioni né recarsi in altri luoghi nel caso in cui la Scuola dichiari che non è in grado di garantire la normale regolarità delle attività didattiche.

In caso di volontà dei ragazzi a partecipare a manifestazioni studentesche inerenti allo sciopero, sarà necessario che le famiglie inviino per tempo preventiva richiesta scritta di autorizzazione ai responsabili dell'Istituzione Educativa, che comunque non si assumerà alcuna responsabilità in merito a tale partecipazione.

Dal momento che il Convitto non autorizza le proprie convivtrici e i propri convittori a nessuna forma di adesione alle manifestazioni di sciopero, l'inosservanza delle presenti disposizioni comporterà la convocazione dei genitori e la sanzione disciplinare della sospensione dall'Istituto, mentre le eventuali assenze dovute a tali circostanze non verranno giustificate dai responsabili dell'Istituzione educativa, ma dai genitori.

USO DEL TELEFONO

Art. 44 – Si raccomanda un uso discreto e moderato del telefono cellulare che, comunque, non potrà essere usato nei momenti di studio e durante i pasti.

Dopo le ore 22.30 tutti i telefoni cellulari devono essere rigorosamente mantenuti spenti.

ACCESSI ALLA RETE INTERNET

Art. 45 – Il Convitto consente ai convittori l'accesso alla rete Internet mediante una linea dedicata ed un sistema di access-point per connessioni.

A ogni convittore vengono date le credenziali di accesso e ognuno può collegarsi esclusivamente durante le fasce orarie stabilite.

La connessione durante l'ora studio è autorizzata solo nei casi i cui gli alunni devono svolgere attività di studio e di ricerca (es. approfondimenti, presentazioni Power Point).

PERMESSI - ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Art. 46 – Qualora per sopraggiunte necessità la convittrice e/o il convittore debbano uscire dal Convitto, la famiglia deve farne esplicita richiesta al Coordinatore o all'educatore in turno, chiamando nell'Ufficio Educatori per la prescritta autorizzazione.

Art. 47 – Il convittore presente in Convitto non può fare assenza dalle lezioni, se non per grave e giustificato motivo che dovrà essere esaminato ed esplicitamente autorizzato dall'Educatore Collaboratore o da chi lo sostituisce in servizio. Le assenze dalle lezioni dovranno essere giustificate, sul Registro Elettronico, il giorno dell'assenza dai genitori o dall'Educatore di riferimento, esclusivamente nel caso in cui ci siano delle difficoltà oggettive da parte della famiglia.

CAP VI

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Premessa

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità del Convitto e si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia.

L'ordinamento vigente non stabilisce regole specifiche sui provvedimenti disciplinari per il Convitto. Qualora fosse necessario comminare una sanzione disciplinare a un convittore, il Dirigente Scolastico provvederà a costituire il Consiglio di Disciplina per i provvedimenti da adottare nei confronti dei convittori.

La responsabilità disciplinare è personale e i convittori sono tenuti ad osservare le norme di comportamento dettate dal presente Regolamento.

NORME DISCIPLINARI: MANCANZE LIEVI

Art. 47 – Si configurano come mancanze lievi:

- a. alzarsi in ritardo al mattino;
- b. presentarsi in ritardo in aula studio;
- c. alzare la voce nelle conversazioni;
- d. disturbare ripetutamente, mangiare e bere durante le ore di studio;
- e. tenere comportamenti scorretti come urlare, usare linguaggio volgare, spintonare i compagni, anche solo per scherzo, lanciare il cibo in sala mensa durante i pasti, ecc.;
- f. correre nelle scale e nei corridoi durante gli spostamenti;
- g. allontanarsi dai locali del comparto se non previa autorizzazione degli educatori;
- h. non curare l'igiene e il decoro della persona;

- i. indossare un abbigliamento non consono all'ambiente comunitario / Vestire in modo indecoroso ed inadatto ad una comunità educante;
- j. esporre o appendere nelle camere oggetti personali poco consoni o che deturpano l'ambiente o tenere presso di sé oggetti potenzialmente pericolosi;
- k. tenere in disordine i propri effetti personali nelle camere;
- l. ascoltare musica, vedere DVD o giocare a videogiochi su apparecchi personali disturbando le ore di riposo nelle camere;

- m. riunirsi a gruppi nelle camere senza l'autorizzazione dell'educatore.
- n. detenere derrate alimentari deperibili nella camera;
- o. detenere e assumere farmaci, se non autorizzati dal personale del Convitto.

NORME DISCIPLINARI: MANCANZE GRAVI

Art. 48 – Si configurano come mancanze gravi:

- a. fumare nei locali interni ed esterni del Convitto, così come previsto dalla normativa vigente e dalle circolari emanate dal Dirigente Scolastico;
- b. mancare di rispetto con gesti o parole al Personale Educativo ed ATA nonché ai Docenti e ai compagni;
- c. utilizzare comportamenti irrispettosi e scorretti nei gesti e nel linguaggio che offendano il comune senso del pudore, usando espressioni come il turpiloquio e la bestemmia oppure facendo ingiurie, offese, molestie nei confronti dei compagni, del Personale Educativo o degli altri operatori che lavorano nell'Istituto;
- d. arrecare danno ai locali, alle suppellettili, agli arredi e alle attrezzature del Convitto nonché a oggetti di proprietà altrui;
- e. imbrattare le superfici interne ed esterne;
- f. sottrarre, appropriarsi o occultare beni appartenenti al Convitto o ad altri alunni;
- g. avere una frequenza saltuaria con assenze non giustificabili;
- h. fare assenze arbitrarie dalle lezioni scolastiche;
- i. assentarsi dal Convitto senza l'autorizzazione dei genitori;
- j. giustificare le proprie assenze dalle lezioni nel Registro Elettronico all'insaputa della famiglia;
- k. uscire dal Convitto senza la necessaria autorizzazione o non rispettare l'orario di rientro prefissato;
- l. non osservare le misure di sicurezza;
- m. durante le uscite programmate, allontanarsi senza autorizzazione dal gruppo e dagli accompagnatori, arrecare danni agli immobili e ai mezzi di trasporto utilizzati;

- n. mettere in atto comportamenti che limitino le corrette comunicazioni scuola/famiglia, scuola/convitto, convitto/famiglia;
- o. utilizzare mezzi di locomozione di qualsiasi tipo all'interno degli spazi del Convitto e al di fuori dei momenti autorizzati;
- p. detenere e usare stufette, fornelli, scaldini, frigoriferi e qualsiasi altro apparecchio elettrico non autorizzato il cui utilizzo comporti modifiche di qualsiasi tipo all'impianto elettrico;
- q. detenere coltelli o altri oggetti atti ad offendere;

- r. detenere e divulgare materiale cartaceo o film di carattere pornografico;
- s. assumere comportamenti che determinano altre violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline per i quali sia prevista dall'ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa e dolo, che possano inoltre determinare turbamento all'interno della comunità educativa.
- t. reiterare per tre volte comportamenti scorretti e mancanze lievi sanzionate con richiami scritti.

NORME DISCIPLINARI: MANCANZE GRAVISSIME

Art. 49 – Si configurano come mancanze gravissime:

- a. compiere atti che violano la dignità della persona, da considerarsi aggravante se il comportamento è diretto verso persone diversamente abili o se le offese sono da configurarsi come razziste;
- b. sottrarre beni o materiali a danno di compagni, del personale, dell'istituzione scolastica;
- c. compiere atti di vandalismo su cose o di violenza su persone;
- d. compiere atti e molestie di carattere sessuale;
- e. agire mettendo in pericolo se stessi e gli altri;
- f. detenere, fare uso o distribuire, anche senza corresponsione di denaro, sostanze stupefacenti di qualsiasi natura e composizione o alcolici, sia nelle ore di attività educativa o scolastica sia nei momenti di libera uscita;
- g. falsificare o manomettere documenti ufficiali come registri;
- h. uscire dal convitto eludendo intenzionalmente la sorveglianza del personale in servizio;
- i. raccogliere e diffondere immagini, filmati, registrazioni vocali in violazione della privacy;
- j. assumere comportamenti omertosi di complice reticenza avendo assistito ad azioni qualificabili come mancanze gravi o gravissime;

SANZIONI

Art. 50 – Il mancato rispetto delle regole contenute nel presente Regolamento comporterà sanzioni disciplinari:

- a. mancanza lieve: avvertimento/richiamo verbale, privazione di una o più uscite infrasettimanali;
- b. mancanza lieve reiterata: avvertimento scritto sul registro del Convitto, con contestazione immediata all'interessato e comunicazione alla famiglia;
- c. mancanza grave: sospensione dal Convitto;
- d. mancanza gravissima: espulsione dal Convitto.

I provvedimenti di cui ai punti a e b possono anche essere convertiti, come indicato dall'art. 4 dello statuto delle studentesse e degli studenti, in attività utili in favore della comunità scolastica.

Prima dell'irrogazione di tali provvedimenti l'alunno deve essere sentito e può presentare ogni giustificazione a sua discolpa.

Art. 51 – La competenza a comminare le predette sanzioni è così ripartita:

- a. avvertimento verbale o privazione uscita: competenza dell'educatore o dell'educatrice in servizio;
- b. avvertimento scritto con comunicazione alla famiglia: competenza dell'Educatore Coordinatore;
- c. sospensione dal Convitto fino ad un massimo di 5 gg: Dirigente Scolastico su proposta del Collegio del Personale Educativo;
- d. sospensione dal Convitto per periodi superiori a 5 gg: Consiglio di Disciplina su proposta del Collegio del Personale Educativo – Ratifica da parte del Dirigente Scolastico;
- e. espulsione dal Convitto: Consiglio di Disciplina su proposta del Collegio del Personale Educativo – Ratifica da parte del Dirigente Scolastico.

Art. 52 – Il sopra citato **CONSIGLIO DI DISCIPLINA** viene costituito all'inizio di ogni anno scolastico.

Tale Organo è composto da cinque membri effettivi:

-  Dirigente Scolastico,
-  Collaboratore del D.S coordinatore del Convitto,
-  Educatore con Funzione Strumentale per il Convitto
-  Due educatori o educatrici.

Esso ha la funzione di esaminare i comportamenti scorretti dei convittori, ne considera le varie implicazioni e adotta i provvedimenti disciplinari in relazione ai fatti accertati.

In presenza di fatti gravi e gravissimi, il Consiglio di Disciplina viene convocato immediatamente dal

Dirigente o dalla maggioranza (tre) dei componenti.

Esso adotta i provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità del caso.

Art. 53 – L'espulsione dal Convitto non prevede la restituzione della retta pagata.

Art. 54 – Gli alunni che vengono sospesi dalla scuola, come quelli sospesi dal Convitto, dovranno rientrare in famiglia durante tale periodo. La sospensione dal convitto non esonera dalla frequenza delle lezioni scolastiche.

Art. 55 – Eventuali riunioni per discutere problemi riguardanti la vita del Convitto dovranno essere richieste all'Educatore-coordinatore, almeno tre giorni prima, dai tre Rappresentanti dei convittori e delle convittrici, eletti all'inizio dell'anno scolastico.

PROCEDIMENTI

Art. 56 – Per l'ammonizione scritta, l'educatore contesterà al convittore la violazione disciplinare e annoterà il provvedimento sul Registro di servizio, avendo cura di motivarlo e di darne comunicazione alla famiglia.

Art. 57 – Per la sanzione relativa al temporaneo allontanamento dalla comunità educativa, il Dirigente Scolastico valuterà preventivamente la ricorrenza dei casi di applicabilità e deferirà il convittore al Consiglio di Disciplina; in modo analogo il Dirigente Scolastico procederà per l'applicazione delle sanzioni previste nei casi di recidiva, violenza o particolare gravità, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art.58 – Nei casi di violazione grave e gravissima, il convittore viene convocato ed ascoltato dal Consiglio di Disciplina prima che il medesimo adotti la sanzione ritenuta idonea al caso.

Il provvedimento sarà deliberato a maggioranza dall'Organo Collegiale a composizione plenaria.

È data la possibilità di fare ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Di ogni sanzione viene data comunicazione scritta alla famiglia del convittore e viene tenuta copia agli atti e nel fascicolo personale.

CAP VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.59 – I convittori maggiorenni, che per l'arrivo in convitto e per il rientro al domicilio al termine della permanenza nell'istituzione intendono far uso di propri mezzi di trasporto, devono essere autorizzati per iscritto dai genitori.

È assolutamente vietato l'utilizzo di tali mezzi durante la permanenza in Convitto.

L'Istituto non risponde di nessun danno arrecato da detti mezzi e/o eventualmente da essi subito, anche se l'evento si verificasse nell'ambito del Convitto stesso.

Art. 60 – Durante la permanenza in Convitto gli alunni potranno partecipare, al di fuori dell'orario delle lezioni e sotto la responsabilità degli insegnanti interessati, a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche della scuola, sempre che ne sia stato preventivamente informato l'Educatore Coordinatore o chi lo sostituisce in servizio.

Art. 61 – L'entrata in Convitto dell'allievo implica da parte dello stesso aspirante convittore e semiconvittore, nonché per le rispettive famiglie, la conoscenza e l'accettazione del presente Regolamento.

Art. 62 – Per quanto non contemplato in questo Regolamento si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia.

Il presente Regolamento del Convitto sostituisce integralmente quello entrato in vigore l'Anno Scolastico in corso che deve pertanto intendersi abrogato.

Approvato all'unanimità dal Consiglio di Istituto con Deliberazione 162 del 29.10.2024, su proposta del Dirigente Scolastico, entra in vigore il 30/10/2024.

Bosa, 29/10/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosella Uda